



Edizione di Treviso

n° 10 – dicembre 2010

Sommario

1) LA FINANZIARIA 2011	2
2) PIANO DI INTERVENTO NAZIONALE IN MATERIA DI SUSSIDI E INCENTIVI PER CATEGORIE SVANTAGGIATE DI LAVORATORI	5
3) CASSAZIONE. RESPONSABILE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO L'IMPRENDITORE CHE IMPIEGA LA MANODOPERA FORMALMENTE ASSUNTA DALL'APPALTATORE	5
4) COME INIZIARE VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVOROCORRELATO	5
5) DETASSAZIONE "STRAORDINARI". ULTERIORI SPECIFICAZIONI	6
6) AUMENTI CONTRATTUALI DA GENNAIO 2011	
7) CINQUE PER MILLE: ON LINE LE LINEE GUIDA PER RENDICONTARE L'IMPIEGO DELLE SOMME	
ALL. TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI	7
ALL. TABELLA RETRIBUTIVA COOP. AGRICOLE DAL 01.01.2011	

Pubblicazione aperiodica e gratuita, ai sensi della L. 62/01.

2010: UN ALTRO PEZZO DI STRADA INSIEME

Ci sgomenta un po' pensare che un altro anno sia già finito. Ci pare ieri chePer salvarsi bisogna provare a ripercorrere gli avvenimenti, le situazioni, le cose fatte, i risultati, i successi e anche gli errori e le sconfitte.

A noi piace pensare di aver fatto in pezzo di strada insieme alle nostre cooperative, cercando di interpretare i loro bisogni, di aiutare i loro amministratori e il loro personale a fare le scelte più efficaci per il bene dei soci.

La Federazione ha una sede nuova e moderna a disposizione di tutta la cooperazione. E' un segno di rinnovamento per il nostro sistema provinciale: una cooperazione moderna che accetta le sfide di un territorio che ha visto cambiati i suoi equilibri economici e sociali.

In primavera abbiamo incontrato i candidati al Consiglio regionale. Nel resto dell'anno abbiamo partecipato a molti tavoli di concertazione delle politiche economiche, socio- assistenziali, del lavoro a livello provinciale e regionale. Abbiamo rinforzato la nostra presenza all'interno del consiglio della Camera di Commercio di Treviso. C'è stato in queste iniziative la volontà e lo sforzo di essere presenti e partecipativi per dare alla cooperazione un ruolo da protagonista nelle scelte strategiche dei prossimi anni.

Abbiamo iniziato nuovi progetti. Nel campo delle energie rinnovabili stiamo proponendo alle cooperative soluzioni per il risparmio energetico attraverso la realizzazione di impianti e la costituzione di gruppi di acquisto. Ci siamo resi conto una volta di più di quanto importante sia creare reti tra le nostre cooperative.

Creare reti anche tra le cooperative agricole: i loro punti vendita sono una miniera di tesori dell'agro alimentare veneto e per questo vorremmo valorizzarli con un marchio unico: Qui da Noi. E dare servizi ai soci per renderli più vicini alla vita della cooperativa.

Abbiamo continuato a seminare cultura della cooperazione nelle scuole medie e superiori della provincia. Il nostro progetto ITACA riscuote consensi tra gli insegnanti e i docenti. Contiamo tra qualche anno di avere un "buon raccolto" di nuovi giovani cooperatori.

Insomma tanti cantieri aperti: lavoriamo insieme anche nel 2011!

1) LA FINANZIARIA 2011

Il Parlamento ha approvato definitivamente il 7 dicembre scorso la manovra finanziaria per il 2011, la c.d. "Legge di stabilità 2011".

Il testo normativo si compone di un articolo, suddiviso in 171 commi. Di seguito si propone una sintesi delle novità di carattere fiscale contenute.

Leasing immobiliare e imposte indirette (commi 15 e 16)

A decorrere dal 2011 in caso di acquisto di un immobile, anche da costruire o in corso di costruzione, da concedere in leasing le imposte di registro e ipo-catastali sono dovute in misura integrale. L'utilizzatore del bene è solidalmente responsabile per il pagamento delle imposte con la società di leasing.

È altresì previsto che i contratti di leasing immobiliare stipulati da banche e intermediari finanziari sono soggetti a registrazione in caso d'uso. Le imposte per le cessioni degli immobili concessi in leasing da parte di banche e intermediari finanziari a seguito del riscatto da parte dell'utilizzatore sono dovute in misura fissa.

Per i contratti in essere alla data dell'1.1.2011 è previsto il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte ipo-catastali da effettuare entro il 31.3.2011, pari all'imposta di registro applicata sui canoni di locazione ridotta di una percentuale pari al 4% moltiplicata per gli anni di durata residua del contratto.

Ravvedimento operoso. Aumento delle sanzioni ridotte (commi da 17 a 22)

A decorrere dal 1° febbraio 2011 è previsto un aumento delle sanzioni dovute in caso di regolarizzazione spontanea delle violazioni tributarie tramite il ravvedimento operoso.

In particolare la sanzione in misura ridotta passa

- da un dodicesimo a un decimo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo, sanato nel termine di trenta giorni dalla scadenza del termine stabilito; quindi per il tasso per il ravvedimento breve è ora fissato al 3% (30%:10)
- da un decimo ad un ottavo del minimo, in caso di mancato pagamento del tributo, sanato entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore; quindi il tasso per il ravvedimento lungo è fissato al 3,75% (30%:8)
- da un dodicesimo ad un decimo del minimo, in caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini di legge sanata entro 90 giorni dalla scadenza.

Proroga benefici per l'assunzione di soggetti destinatari di ammortizzatori sociali in deroga (co. 31)

Prorogato al 2011 il beneficio previsto dall'articolo 7-ter, comma 7, della Legge n. 33/2009 per i datori di lavoro che assumono lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga. Il beneficio consiste in un incentivo mensile equivalente alla residua indennità che sarebbe spettata al lavoratore.

Proroghe per ammortizzatori sociali (co. 32)

Il comma 32 prevede la proroga dell'applicazione di una serie di disposizioni contenute nell'art. 19 del DL n. 185/2008, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 2/2009, e successive modificazioni. In particolare, nel limite di 30 milioni di euro per l'anno 2011, viene prevista:

- la proroga della possibilità di far ricorso per i lavoratori, in caso di licenziamento o di cessazione del rapporto di lavoro, ad un trattamento equivalente all'indennità di mobilità in deroga, ai sensi dell'art. 19, comma 10-bis del DL n. 185/2008;
- la proroga, per l'anno 2010, dei trattamenti di CIGS e mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici), con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti (art. 19, comma 11, del DL n. 185/2008);
- la possibilità di iscrivere nelle liste di mobilità i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende con un numero di dipendenti inferiori a 15 (art. 19, comma 13, DL n. 185/2008);

- la possibilità, da parte delle aziende non rientranti nel campo di applicazione della CIGS di fare ricorso ai contratti di solidarietà, stipulati ai sensi dell'art. 5, c. 5, Legge n. 236/1993, anche in caso di licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo (art. 19, comma 14, DL n. 185/2008).

Provvedimenti anticrisi – proroga di termini (co.33)

È prorogato fino al 31 dicembre 2011:

- il rafforzamento dei contratti di solidarietà difensivi stipulati dalle imprese rientranti nell'ambito di applicazione della CIGS, attraverso l'aumento per i lavoratori, che subiscono una riduzione di orario con conseguente perdita di una quota della retribuzione, del trattamento di integrazione dal 60% all'80% della retribuzione;

- la possibilità per i lavoratori che beneficiano di trattamenti di sostegno al reddito di ottenere il pagamento in un'unica soluzione delle mensilità spettanti per intraprendere un'attività di lavoro autonomo, per avviare un'attività autoimprenditoriale o una micro impresa o per associarsi in cooperativa. Tale previsione interessa i lavoratori in mobilità o in cassa integrazione guadagni per crisi aziendale a seguito di cessazione totale o parziale dell'impresa, di procedura concorsuale o di dichiarazione di esubero strutturale di personale;

- la possibilità per le aziende di utilizzare i lavoratori già destinatari di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione, con eventuale attività produttiva connessa all'apprendimento;

- la modifica dei requisiti previdenziali ai fini della fruizione dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali;

- l'accreditto figurativo a favore dei beneficiari di misure di sostegno al reddito che:

- hanno perso il posto di lavoro,

- hanno maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva,

- accettino un impiego che preveda una retribuzione inferiore di almeno il 20% di quella percepita in precedenza;

- la riduzione contributiva per i lavoratori in mobilità, pari a quella per gli apprendisti, ai datori di lavoro che assumono lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione con requisiti normali che abbiano almeno 50 anni;

- l'erogazione di un incentivo a carico INPS in favore dei datori di lavoro

- che non abbiano effettuato, nei dodici mesi precedenti, riduzioni di personale avente la stessa qualifica dei lavoratori da assumere,

- le cui aziende non stiano beneficiando di trattamenti di CIGS, - che, senza esservi tenuti, assumano a tempo pieno e indeterminato, lavoratori destinatari dell'indennità di disoccupazione involontaria e del trattamento speciale di disoccupazione per lavoratori licenziati da imprese edili e affini.

Soppressione aumento contributivo 0,09% (comma 39)

La Finanziaria 2011 abroga il comma 10 dell'art. 1, Legge n. 247/2007 (Finanziaria 2008) che prevedeva l'aumento, a decorrere dall'1.1.2011, nella misura dello 0,09% delle aliquote contributive per i lavoratori dipendenti, artigiani / commercianti, coltivatori diretti e soggetti iscritti alla Gestione separata INPS.

Agevolazione piccola proprietà contadina (comma 41)

L'agevolazione prevista per la piccola proprietà contadina (imposta di registro e ipotecaria in misura fissa e imposta catastale nella misura dell'1%) disciplinata dall'art. 2, comma 4-bis, DL n. 194/2009, in scadenza al 31.12.2010, è prorogata "a regime".

IMPORTANTE. Cooperative agricole in zona montana e svantaggiata. (co. 45)

Le particolari agevolazioni contributive previste per il settore agricolo dall'articolo 2, comma 49, della Legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Finanziaria 2010) per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010 continuano ad applicarsi a decorrere dal 1° agosto 2010.

Pertanto lo sgravio contributivo è del:

- **75%** per i **territori montani** particolarmente svantaggiati;
- **68%** per le **zone agricole svantaggiate**.

Detassazione c.d. "premi di produttività" (comma 47)

È prorogata per il periodo 1.1 – 31.12.2011 l'agevolazione prevista a favore dei c.d. "premi di produttività" consistente nell'assoggettamento all'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali pari al 10% delle somme erogate:

- su un importo massimo complessivo lordo di € 6.000;
- con esclusivo riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato che nel 2010 hanno conseguito un reddito da lavoro dipendente non superiore ad € 40.000, al lordo delle somme assoggettate nel 2010 ad imposta sostitutiva.

È altresì previsto lo sgravio dei contributi dovuti per il lavoratore e il datore di lavoro per il periodo 1.1 – 31.12.2011 nei casi di contrattazione di secondo livello.

Detrazione 55% (comma 48)

È prorogata al 2011 la detrazione del 55% prevista per le spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici dall'art. 1, commi da 344 a 349, Finanziaria 2007. La detrazione spettante però dovrà essere usufruita in 10 rate annuali, anziché in 5.

È prevista l'applicazione anche per il 2011 delle disposizioni contenute negli artt. 1, comma 24, Finanziaria 2008 e 29, comma 6, DL n. 185/2008 e pertanto:

– non è necessario disporre dell'attestato di certificazione / qualificazione energetica per gli interventi finalizzati alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda;

– in presenza di interventi che proseguono anche nel periodo d'imposta successivo il soggetto interessato dovrà inviare l'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate.

Detrazione carichi di famiglia per non residenti (comma 54)

È prorogata al 2011 la detrazione ex art. 12, TUIR, prevista dall'art. 1, comma 1324, Finanziaria 2007, a favore dei soggetti non residenti. È altresì previsto che il beneficio in esame non assume rilevanza per la determinazione dell'acconto IRPEF per il 2012.

Regime iva cessioni immobili uso abitativo (comma 86)

Il regime di imponibilità IVA previsto per le cessioni di immobili ad uso abitativo dall'art. 10, comma 1, n. 8-bis, DPR n. 633/72 viene esteso di un anno. La disposizione è applicabile alle cessioni effettuate entro 5 anni dalla costruzione / ristrutturazione da parte delle imprese costruttrici o da quelle che hanno effettuato gli interventi di recupero.

2) PIANO DI INTERVENTO NAZIONALE IN MATERIA DI SUSSIDI E INCENTIVI PER CATEGORIE SVANTAGGIATE DI LAVORATORI

L'INPS, con il Messaggio n. 29925 del 29 novembre 2010, rende nota l'approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del programma triennale "Azione di Sistema Welfare To Work", che contiene disposizioni in materia di sussidi e incentivi destinati a lavoratori appartenenti a categorie

svantaggiate. Lo stesso Ministero, con Nota n. 16615/2010, ha definito le linee guida secondo le quali l'INPS dovrà procedere al pagamento, in favore dei lavoratori svantaggiati individuati dalle Regioni, di sostegni al reddito mensili (sussidi) e di incentivi, pari all'importo complessivo del sussidio, da erogare in due tranches.

Il Messaggio illustra gli aspetti principali dell'Azione di Sistema Welfare To Work e precisa, tra l'altro, che se un'azienda assume un lavoratore (con contratto a tempo indeterminato, di apprendistato o a tempo determinato, purché superiore a 12mesi o con orario pari o superiore a 20 ore settimanali) che percepisce un sussidio, gli importi mensili non ancora maturati dall'interessato alla data di assunzione saranno riconosciuti all'azienda stessa.

Per quanto riguarda l'importo e la durata dei sussidi mensili, questi potranno essere differenziati da Regione a Regione e definiti nella Convenzione INPS-Regione; a tale proposito, l'Istituto con successivo messaggio trasmetterà la bozza di convenzione da stipulare con le Regioni.

3) CASSAZIONE. RESPONSABILE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO L'IMPRENDITORE CHE IMPIEGA LA MANODOPERA FORMALMENTE ASSUNTA DALL'APPALTATORE

La Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 40499 del 16 novembre 2010, ha stabilito la responsabilità penale degli infortuni sul lavoro nei confronti dell'imprenditore che impiega la manodopera formalmente assunta dall'appaltatore, ma di fatto alle sue dipendenze.

Nello specifico, la Suprema Corte ha evidenziato che tale fattispecie (art. 1 della Legge n. 1369/1960) resta punibile "in quanto qualificabile come somministrazione di manodopera esercitata da soggetto non abilitato o fuori dei casi consentiti."

4) COME INIZIARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVOROCORRELATO

Nell'imminenza dell'avvio dell'obbligo della valutazione rischi stress lavoro-correlato siamo a fornirvi le indicazioni necessarie per realizzare con semplicità e gradualità l'adempimento in questione.

1) Come iniziare la valutazione.

L'obbligatorietà della valutazione dello stress lavoro – correlato scatterà a partire dal 1° gennaio 2011, come previsto dalla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 23692 del 18 novembre 2010, in applicazione del Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Tale scadenza va intesa come termine di avvio della valutazione alla luce delle indicazioni fornite in merito ai requisiti oggettivi da porre a fondamento della medesima.

Quindi la scadenza non deve essere intesa come momento in cui i datori di lavoro dovranno aver effettuato la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, ma semplicemente la data entro la quale le aziende dovranno apprestare un'idonea documentazione al fine di dimostrare, con data certa, di aver provveduto ad assumersi l'onere di procedere a detto incombente.

Al fine di rendersi adempienti, si renderà quindi necessario indicare, a mezzo di un documento l'impegno a dare corso alla fase di identificazione delle informazioni necessarie da sottoporre alle parti deputate, per effettuare in un secondo momento la valutazione.

Per le cooperative si suggerisce di dare data certa all'avvio dell'adempimento attraverso la spedizione (entro il 31 dicembre 2010) di una raccomandata che la cooperativa spedisce al proprio rappresentante legale e alle altre figure individuate dal TU sulla sicurezza (vedasi scheda 1). In alternativa potrà essere inserita una dicitura con analoga valenza nel verbale del Consiglio di amministrazione tenutosi prima della fine del 2010 (si veda scheda 2).

SCHEDA 1 (lettera raccomandata da inviare al Presidente e alle altre figure)

Su carta intestata

Egregio Presidente, sig.....

Egregio Medico Competente, dott.

Egregio RSPP

Egregio RLS

Racc. A/r

OGGETTO: VALUTAZIONI RISCHI STRESS LAVORO- CORRELATO: INIZIO ATTIVITA'

Il sottoscritto legale rappresentante della Cooperativa con sede in c.f. in relazione all'obbligo previsto dal disposto normativo di cui al D.Lgs 81/2008 in riferimento alla valutazione del rischio da stress lavoro -correlato, nonché alla luce di quanto indicato nella lettera circolare del Ministero del Lavoro prot. 15/segr/0023692 del 18 novembre 2010, in base alla quale a decorrere dalla data del 31 dicembre 2010 dovrà essere dato avvio alle attività di valutazione del rischio in oggetto, con la presente comunica che è in atto la fase di identificazione delle informazioni a supporto della valutazioni nel rispetto della normativa vigente.

A conclusione della stessa, si procederà all'analisi e successiva stesura del documento di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

In fede

SCHEDA 2 (bozza di verbale di cda)

.xx...) Varie

.....omissis.....

Il Presidente informa che, in relazione all'obbligo previsto dal disposto normativo di cui al D.Lgs 81/2008 in riferimento alla valutazione del rischio da stress lavoro -correlato, nonché alla luce di quanto indicato nella lettera circolare del Ministero del Lavoro prot. 15/segr/0023692 del 18 novembre 2010, in base alla quale a decorrere dalla data del 31 dicembre 2010 dovrà essere dato avvio alle attività di valutazione del rischio in oggetto, è in atto la fase di identificazione delle informazioni a supporto della valutazioni nel rispetto della normativa vigente. A conclusione della stessa, si procederà all'analisi e successiva stesura del documento di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.

2)Come fare la valutazione rischi stress lavoro-correlato. Linee guida

Come avete potuto leggere nella nostra newsletter sicurezza n. 9/2010 Irecoop Veneto suggerisce di utilizzare la metodologia predisposta dallo Spisal ULSS 20 di Verona e validata dall'ISPESL. Per ottenere sulla

vostra posta elettronica il materiale necessario potete cliccare sulla frase in azzurro qui sotto e seguire i vari passaggi di richiesta. In poco tempo otterrete una mail di risposta dallo Spisal di Verona con allegato il materiale necessario.

Proposta metodologica per la valutazione dello stresslavoro-correlato

5) DETASSAZIONE “STRAORDINARI”. ULTERIORI SPECIFICAZIONI

L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 130/E del 14 dicembre, torna sull’agevolazione Irpef introdotta dal DI 93/2008 (la c.d. detassazione) a favore dei lavoratori dipendenti da aziende private. La norma prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10% ai premi di produttività o, in via più generale, alle maggiorazioni e indennità corrisposte per migliorare la produttività e la competitività dell’impresa.

Come noto, l’argomento è già stato oggetto di numerosi interventi dell’Agenzia delle Entrate ma erano rimasti dubbi sulle condizioni probanti per ricondurre le erogazioni a titolo di straordinario, notturno e lavoro a turni ad incrementi di produttività, soprattutto laddove questi ultimi sono “strutturali”. Ora, pur a ridosso dei conguagli fiscali 2010, l’Agenzia delle Entrate pare ora definire in maniera sufficientemente esplicita la questione relativa alle somme da ricondurre a tassazione del 10%.

La risoluzione è in risposta all’istanza di un’azienda poligrafica, per la quale il lavoro a turni e le prestazioni notturne sono strutturali e contrattualmente previste. In particolare, l’istante chiede se il regime sia applicabile anche a quanto corrisposto ai poligrafici che, grazie all’orario su turnazione (turni promiscui e notturni) previsto dal loro contratto collettivo nazionale, consentono di far arrivare nelle edicole quotidiani con notizie sempre attuali e agenzie di stampa aggiornate al minuto. Stesso chiarimento è richiesto dall’impresa per quanto erogato ai giornalisti che lavorano dopo le 23: prestazione, anche in questo caso, contemplata dal loro contratto collettivo.

Richiamando quanto già affermato con le precedenti circolari, l’Agenzia delle Entrate conferma che possono rientrare nella misura agevolativa “anche le indennità o maggiorazioni di turno o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario normalmente articolato su turni, stante il fatto che l’organizzazione del lavoro a turni costituisce di per sé una forma di efficienza organizzativa”

Per applicare l’agevolazione, i cambiamenti e l’orario adottato devono comportare una migliore efficienza organizzativa, risultati economici e il mantenimento della competitività da parte dell’azienda.

Il servizio organizzato in turni, ad esempio, è considerato già di per sé vantaggioso per l’intero sistema produttivo e, quindi, il bonus (applicato solo alla maggiorazione in caso di turno diurno e, invece, all’intera somma corrisposta per le ore di lavoro notturne) è esteso anche ai dipendenti non turnisti, che lavorano però di notte o a quelli che, soltanto occasionalmente, si trovino in tali condizioni, come previsto dal loro contratto collettivo.

Nel caso specifico – facilmente traslabile su qualsiasi situazione - il lavoro articolato su turni rende possibile la diffusione di quotidiani e agenzie di stampa sempre tempestivamente. E’ evidente, però, che trattasi di situazione strutturale insita nella tipologia stessa del lavoro, analoga ad esempio a quella del settore socio sanitario assistenziale.

Tale risoluzione, ed è questo l’ulteriore chiarimento essenziale, si chiude prevedendo che “in tutti i casi (lavoro straordinario, notturno, a turni, premi di produttività” – quindi richiamando non solo il caso specifico oggetto dell’istanza, ma anche lo straordinario - per l’applicazione dell’agevolazione è necessaria un’esplicita dichiarazione della finalità di incremento della produttività da parte del datore di lavoro che **dovrà essere apposta nello spazio riservato alle annotazioni della certificazione CUD**. Tale attestazione, si afferma, è condizione di per sé sufficiente a provare l’esistenza della finalità di incremento della produttività richiesta dalla norma.

Se ne desume che il regime fiscale di detassazione al 10% non potrà essere messo in discussione dagli organi ispettivi e che **il datore di lavoro non è tenuto a fornire alcuna prova documentale aggiuntiva**

6) AUMENTI CONTRATTUALI DA GENNAIO 2011

Con effetto dal 1° gennaio 2011 i minimi contrattuali conglobati mensili dei lavoratori delle Cooperative e dei Consorzi Agricoli saranno oggetto degli aumenti come riportati nell'allegata tabella.

In data 10/12/2010 è stata siglata **un'ipotesi di accordo** relativamente al rinnovo contrattuale dell'**autotrasporto merci e logistica** che prevede aumenti già a decorrere **da gennaio 2011**. Non appena ci verranno fornite nuove e più precise indicazioni dalle parti stipulanti, provvederemo a dare tempestiva informazione.

7) CINQUE PER MILLE: ON LINE LE LINEE GUIDA PER RENDICONTARE L'IMPIEGO DELLE SOMME

Sono disponibili le linee guida del Ministero del lavoro per i soggetti destinatari del 5 per mille che sono tenuti a redigere un rendiconto circa la destinazione delle somme percepite. Tale documento deve essere redatto a partire dalle somme ricevute riferite al 2008 mentre le annualità 2006 e 2007 non vanno rendicontate.

Nel caso in cui la somma ricevuta sia pari o superiore a € 15.000 per il 2008, per un importo pari o superiore ad € 20.000,00 per gli anni successivi, tale rendiconto deve essere inviato al Ministero, altrimenti per importi inferiori deve essere compilato e conservato per un periodo di 10 anni.

Il rendiconto deve essere redatto entro un anno dall'effettiva percezione dell'importo spettante e, ai fini del calcolo del termine, si fa riferimento al mese di accreditamento dell'importo registrato dalla competente Tesoreria. Per esempio, se la somma è stata accreditata sul conto corrente dell'ente nel mese di ottobre del 2010 il rendiconto dovrà essere redatto entro il 31 ottobre 2011.

Le cooperative sociali ed i loro consorzi che redigono, in forza del rinvio operato dall'art. 2519 C.C., il bilancio di esercizio secondo le previsioni degli artt. 2423 e segg. C.C. devono ritenere assolto tale obbligo. Infatti, le Linee Guida predisposte dall'Agenzia per le Onlus richiamano e si rifanno alla normativa civilistica.

Nel bilancio di esercizio, comunque, dovrà risultare in modo chiaro ed inequivocabile la destinazione della quota del "per mille dell'Irpef percepita, eventualmente anche per mezzo di una relazione che descriva nel dettaglio le attività svolte ed i costi sostenuti.

Tutte le informazioni necessarie sono contenute nelle Linee Guida che possono essere consultate cliccando sulla prima stringa azzurra qui sotto. Con la stessa modalità si potrà scaricare anche il fac simile del rendiconto.

Linee Guida

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/9055F6F7-3457-49F2-8F9D-D5DBADCB251C/0/Linee_guida_rendicontazione.pdf

Fac-simile Modello Rendiconto

http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/859BF513-2608-4896-9A26-29D7E06A698D/0/Modello_Rendicontazione.doc

ALLEGATO: TASSO APPLICABILE AI PRESTITI SOCIALI (da soci persone fisiche)

LIMITE MASSIMO applicabile provvisoriamente dal 1° gennaio 2010, fino a quando non si conoscerà per certo l'indice ISTAT relativo al 2009:

- **€ 33.350,33** per le cooperative in genere,
- **€ 66.700,66** per le coop di lavoro, agricole di trasformazione ed edilizie di abitazione.

PERIODO	Tasso minimo BFP	Aumento deducibile (1)	Tasso massimo deducibile per la COOPERATIVA	Tasso massimo BFP	Aumento (2)	Tasso massimo agevolato per il SOCIO (3)
01/01/2010 – 31/01/2010	0,70%	+	0,90	=	1,60%	4,10% + 2,50% = 6,60%
01/02/2010 – 28/02/2010	0,60%	+	0,90	=	1,50%	4,00% + 2,50% = 6,50%
01/03/2010 – 31/03/2010	0,55%	+	0,90	=	1,45%	4,00% + 2,50% = 6,50%
01/04/2010 – 30/04/2010	0,55%	+	0,90	=	1,45%	4,00% + 2,50% = 6,50%
01/05/2010 – 31/05/2010	0,55%	+	0,90	=	1,45%	4,00% + 2,50% = 6,50%
01/06/2010 – 30/06/2010	0,60%	+	0,90	=	1,50%	4,05% + 2,50% = 6,55%
01/07/2010 – 31/07/2010	0,65%	+	0,90	=	1,55%	4,10% + 2,50% = 6,60%
01/08/2010 – 31/08/2010	0,65%	+	0,90	=	1,55%	4,10% + 2,50% = 6,60%
01/09/2010 – 30/09/2010	0,50%	+	0,90	=	1,40%	3,30% + 2,50% = 5,80%
01/10/2010 – 31/10/2010	0,65%	+	0,90	=	1,55%	3,80% + 2,50% = 6,30%
01/11/2010 – 30/11/2010	0,75%	+	0,90	=	1,65%	4,10% + 2,50% = 6,60%
01/12/2010 – 31/12/2010	1,00%	+	0,90	=	1,90%	4,50% + 2,50% = 7,00%

(NB): Per i prestiti che provengono da soci persone fisiche che li versano però nell'esercizio di impresa "commerciale" (= da soci imprenditori NON agricoli) o da soci di Società:

- a) gli interessi relativi costituiscono "redditi di impresa" e quindi non vanno assoggettati a trattenuta confluendo nel Modello Unico dei percipienti;
- b) non vi sono limiti massimi di finanziamento, né agevolazioni per i percipienti;
- c) potrebbe evidenziarsi qualche ipotesi di indeducibilità degli interessi passivi corrisposti su tali prestiti (artt. 96, 97 e 98 DPR 917/1986)

(1) previsto dall'art. 1, comma 465 della L. 311/04 (Finanziaria 2005)

(2) stabilito dall'art. 6/bis D.L. 693/1980

(3) vale anche per i **DIVIDENDI** (art. 17, comma 3 della L. 72/1983); per questi non vi è la limitazione della "deducibilità" disposta invece per gli interessi sui prestiti.

ALLEGATO: TABELLA RETRIBUTIVA COOP. AGRICOLE DAL 01.01.2011

COOPERATIVE AGRICOLE NON DI TRASFORMAZIONE

TABELLA DELLE RETRIBUZIONI IN VIGORE DAL *1° GENNAIO 2011*

(Settimana di n. 39 ore - Divisore mensile = 169)

IMPIEGATI-QUADRI e OPERAI (*)

LIVELLI	MINIMO CONGL.	INTEGRATIVO	INTEGRATIVO
<u>Nuova</u> <u>classificazione</u> <u>unica</u>	(ex Paga base + ex Conting. + ex E.D.R.)	Provinciale da 1/1/95 IMPIEGATI	Provinciale da 1/1/95 OPERAI
1° LIVELLO (Ex Imp. 1° liv.)	<u>Impiegati</u> 1.720,85	268,56	==
2° LIVELLO (Ex Imp. 2° liv.)	<u>Impiegati</u> 1.547,04	216,91	==
3° LIVELLO (Ex Imp. 3° liv. - Op. ex Sp. Super)	<u>Impiegati/Operai</u> 1.423,99	170,43	59,63
4° LIVELLO (Ex Imp. 4° liv. – Op. ex Special.)	<u>Impiegati/Operai</u> 1.324,06	123,95	48,65
5° LIVELLO (Operai ex Qual. Sup.)	<u>Operai</u> 1.259,12	==	36,96
6° LIVELLO (Ex Imp. 5° liv. – Op. ex Qualificati)	<u>Impiegati/Operai</u> 1.222,65	74,89	36,96
7° LIVELLO (Ex Imp. 6° liv. – Op. ex Comuni)	<u>Impiegati/Operai</u> 1.134,36	==	23,00
Area Operai NON PROFESSION	956,88	==	==